

STATUTO



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

MILANO, 19 DICEMBRE 2007



“ANIMA” è stata fondata il 14 febbraio 1914 e ricostituita il 25 maggio 1945.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dalle Assemblee Generali del:
26 novembre 1946, 4 marzo 1952, 19 giugno 1957, 16 giugno 1961, 5 dicembre 1963,
9 luglio 1964, 6 luglio 1967, 25 giugno 1971, 7 luglio 1976, 20 maggio 1982, 20 giugno 1986.

La trasformazione in Federazione è stata deliberata dall’Assemblea Generale del
20 giugno 1988.

Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dalle Assemblee Generali del:
12 giugno 1989, 5 luglio 1993, 1 luglio 1996, 17 luglio 2006, 5 luglio 2007.


INDICE

art. 1 - Costituzione e sede	3
art. 2 - Scopi della Federazione	3
art. 3 - Soci	4
art. 4 - Domande di iscrizione	6
art. 5 - Dimissioni ed esclusioni	7
art. 6 - Sanzioni	8
art. 7 - Associazioni	9
art. 8 - Quota di adesione alla Federazione	10
art. 9 - Organi della Federazione	10
art. 10 - Assemblea Generale	12
art. 11 - Diritto di partecipazione all'Assemblea Generale	12
art. 12 - Assemblea Generale ordinaria e straordinaria	12
art. 13 - Convocazione dell'Assemblea Generale	13
art. 14 - Poteri dell'Assemblea Generale	14
art. 15 - Consiglio Direttivo	14
art. 16 - Validità delle delibere del Consiglio Direttivo	15
art. 17 - Poteri del Consiglio Direttivo	16
art. 18 - Giunta Esecutiva	17
art. 19 - Poteri della Giunta Esecutiva	17
art. 20 - Presidente	18
art. 21 - Vice Presidenti	19
art. 22 - Comitato di Presidenza	19
art. 23 - Probiviri	20
art. 24 - Collegio dei Revisori Contabili	22
art. 25 - Direttore Generale	22
art. 26 - Fondo comune, esercizio sociale e bilanci	23
art. 27 - Scioglimento della Federazione	24
art. 28 - Norme generali	24



ANIMA[®]





ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita "ANIMA" - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia ed Affine - fra le Associazioni e le Imprese esercitanti l'industria meccanica varia ed affine ed i relativi servizi, di seguito denominata "Federazione".

La Federazione ha sede legale in Milano e può costituire sezioni ed uffici in altre località. La Federazione e le sue componenti possono aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali ed a Comitati europei.

ANIMA aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Nel presente Statuto, il riferimento alle "Associazioni" si intende esteso anche alle "Unioni" ancora esistenti in ambito federativo, così come il riferimento agli "Statuti" si intende esteso anche ai "Regolamenti" legittimamente adottati e vigenti. Ove non diversamente specificato, il riferimento agli Organi statutari si intende riferito a quelli della Federazione.

ART. 2 – SCOPI DELLA FEDERAZIONE

La Federazione è indipendente ed apartitica e, nell'esplicazione della propria attività, esclude ogni forma di lucro. In armonia con le disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti primarie del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, ha la funzione preminente di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria, che rappresenta istituzionalmente nei confronti di terzi.

In particolare la Federazione si propone:

a) di studiare e risolvere, nell'interesse degli Associati, tutti i problemi di

- carattere tecnico, economico e fiscale e di collaborare con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti all'industria meccanica;
- b) di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti meccanici italiani, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
 - c) di favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli Associati, ai fini del miglioramento della produzione;
 - d) di costituire rapporti con le altre Federazioni o Associazioni industriali, sia nazionali che estere;
 - e) di svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti fra componenti merceologiche appartenenti alla Federazione e, più in generale, di assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli Associati e di intensificare la collaborazione tra le componenti merceologiche in cui gli stessi sono raggruppati;
 - f) di fornire, se richiesta, alle Associazioni ed alle Unioni, come successivamente indicato, la collaborazione consultiva ed operativa che gli Organi federativi riterranno necessaria ed opportuna e di esercitare un ruolo di coordinamento fra tutte le proprie componenti.

La Federazione persegue le predette finalità improntando i propri comportamenti al Codice Etico confederale e alla Carta dei Valori associativi.

ART. 3 - SOCI

Possono aderire alla Federazione ANIMA come Soci effettivi:

- a) le Imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività nel campo dell'industria meccanica varia ed affine e dei relativi servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le Imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabili-

- menti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento confederale;
- b) le Imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
 - c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da Imprese con caratteristiche analoghe a quelle elencate nelle precedenti lettere, nonché Imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Nel caso di gruppi di Imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le Imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione. Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, altre Imprese che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia. Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati. Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Repertorio Associate della Federazione e nell'analogo Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'Impresa al sistema.

La Federazione è costituita da:

- a) Associazioni che raggruppano Imprese, già associate alla Federazione, operanti in Italia nel campo dell'industria meccanica varia ed affine e dei relativi servizi;
- b) singole Imprese che possono organizzarsi in Associazioni.

In entrambi i casi si intende che tutte le Imprese fanno capo alla Federazione con rapporto diretto.

I Soci possono distinguersi in effettivi ed aggregati. La qualità di Socio effettivo è attribuita alle Imprese che esercitano la loro attività nell'ambito della meccanica varia ed affine.

La qualità di Socio aggregato è attribuita alle Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari della meccanica, le quali sono comunque tenute a rispettare l'inquadramento come Soci effettivi nelle Associazioni confederate competenti ed a quelle che operano nel mercato nazionale meccanico in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.

I Soci aggregati partecipano di diritto alle Assemblee associative ed a quelle della Federazione, ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali. I Soci aggregati hanno gli stessi obblighi di quelli effettivi nei confronti della Federazione.

Ai fini delle politiche di settore, le Associazioni rappresentano i propri iscritti nei confronti della Federazione e sono garanti del loro comportamento associativo.

Le Imprese che esercitano la loro attività anche in altri rami dell'industria aderiscono alla Federazione per la parte di attività rientrante nel campo della meccanica varia ed affine.

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

La procedura di iscrizione del nuovo Socio ha inizio con la presentazione della domanda di adesione alla Federazione, su modulo predisposto dalla stessa, e con la indicazione della Associazione di interesse. La domanda deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante legale, o suo Procuratore, delegato a rappresentare l'Impresa sia presso la Federazione che presso l'Associazione.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione da parte della struttura federativa.

L'accoglimento della domanda è diritto autonomo delle Associazioni.

Le Associazioni, con le procedure previste nei rispettivi Statuti e con fa-

coltà di porre particolari condizioni di ammissibilità e chiedere proprie schede complementari, debbono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il parere negativo sulla domanda di adesione deve essere motivato.

La delibera di ammissione del nuovo Socio è comunicata alla Giunta Esecutiva entro quindici giorni dalla sua assunzione.

La Giunta Esecutiva, anche a mezzo referendum epistolare, comunica all'Associazione il proprio parere sulla nuova iscrizione entro sessanta giorni. Nel caso di contrasto fra la Giunta Esecutiva e gli Organi dell'Associazione, la decisione finale ed irrevocabile circa l'iscrizione spetta alla Giunta Esecutiva.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta Esecutiva venga espressa nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

L'iscrizione è impegnativa per due anni. Con la data di iscrizione si determina l'obbligo del pagamento della quota di adesione.

La quota di adesione deve essere corrisposta a partire dal primo giorno del periodo di contribuzione in corso alla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione.

L'iscrizione, ad ogni scadenza, si considera tacitamente rinnovata per un biennio, qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

L'adesione dell'Impresa alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e quello dell'Associazione di appartenenza.

ART. 5 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio della Federazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza della Federazione stessa;

d) per grave inadempienza agli obblighi associativi, soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale, sentito il parere dell'Associazione cui l'Associato appartiene e quello delle altre Associazioni del sistema.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di cui alla precedente lettera d).

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali fino alla scadenza del biennio di iscrizione in corso. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

L'Impresa socia può recedere dalla Associazione di appartenenza e presentare domanda di adesione ad altra Associazione nel rispetto degli ordinamenti delle Associazioni richiamate.

ART. 6 - SANZIONI

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- b) censura del Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'Impresa che ricoprono cariche associative;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'Impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

L'Impresa soggetta a provvedimenti sanzionatori deve provvedere regolarmente al pagamento della quota federativa.

L'Impresa che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di Socio non ha alcun diritto sul fondo comune di cui all'art. 26.

ART. 7 - ASSOCIAZIONI

Le Imprese associate operanti nei diversi settori dell'industria meccanica varia ed affine si raggruppano nelle Associazioni costituite per i settori di appartenenza.

Le Associazioni possono istituire nel proprio ambito Gruppi di specializzazione merceologica.

La Federazione predispose per le Associazioni un modello di Statuto approvato dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di contrasto, comunque rilevati, tra lo Statuto di una Associazione ed i principi del presente Statuto, il Consiglio Direttivo della Federazione, sentito il Presidente dell'Associazione, stabilisce il contenuto che dovrà obbligatoriamente essere adottato.

Alle Associazioni costituite in ambito federativo è riconosciuta autonomia operativa nelle materie di interesse specifico della categoria merceologica rappresentata; è fatto salvo il diritto della Federazione di essere posta a conoscenza dell'operato medesimo allo scopo di poter svolgere il proprio ruolo istituzionale di coordinamento e sorveglianza, quest'ultima funzione essendo indispensabile a che vengano rispettati gli interessi di tutte le parti.



ANIMA[®]



I Presidenti di Associazione sono raccomandati di partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo - di cui sono componenti di diritto - allo scopo di favorire la reciproca conoscenza ed informazione. Sono inoltre tenuti a costantemente aggiornare il Presidente della Federazione - attraverso la Direzione Generale - sull'attività svolta.

ART. 8 - QUOTA DI ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

La quota di adesione dovuta alla Federazione (di seguito denominata "quota di adesione") è costituita dalla somma dei seguenti contributi:

- a) quota annuale federativa;
- b) quota commisurata al numero dei dipendenti di ogni Impresa;
- c) quota per l'adesione a ciascuna delle Associazioni settoriali.

L'ammontare delle quote di cui alle lettere a) e b) è determinato dall'Assemblea Generale dei Soci. L'ammontare della quota di cui alla lettera c) è determinato nella misura e nei termini fissati annualmente dalle Assemblee delle singole Associazioni.

Ciascun Socio è obbligato a corrispondere la quota di adesione alla Federazione.

I Soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota di adesione nella stessa misura dei Soci effettivi.

La quota di adesione non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

ART. 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono Organi della Federazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;

- il Comitato di Presidenza;
- i Proviviri;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite. Possono essere designati a ricoprire le cariche elettive previste dal presente Statuto solo persone che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa associata, che deve essere osservante del completo inquadramento richiesto dalla Confederazione.

La durata delle cariche è biennale con differenti possibilità di rielezione a seconda delle cariche stesse.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di Revisori Contabili e Proviviri.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente stabilito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche federative.

Le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

Le votazioni per le nomine alle cariche direttive e di controllo della Federazione devono avvenire a scrutinio segreto.

L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione.

Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un Organo collegiale o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire in qualità di componenti effettivi.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE

Le delibere dell'Assemblea Generale della Federazione, assunte in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti.

L'Assemblea delibera:

- a) quando regolarmente costituita;
- b) per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo della Federazione di stabilire volta per volta a quale delle due forme ricorrere. Non è ammessa la delibera per referendum per le nomine alle cariche sociali.

La Federazione predispone e consegna a ciascun Socio la scheda per esercitare il diritto di voto attraverso il referendum. La scheda deve essere restituita alla Direzione Generale entro il termine indicato nella stessa.

La validità delle delibere adottate con referendum viene stabilita con gli stessi criteri previsti per l'adozione delle delibere adottate durante l'Assemblea regolarmente costituita in via ordinaria.

ART. 11 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

La partecipazione alle Assemblee è diritto dei Soci della Federazione che hanno regolarmente adempiuto le obbligazioni nei confronti della Federazione purché l'iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data di convocazione ed essi non siano in mora con il pagamento dei contributi di adesione.

ART. 12 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione.

Può essere convocata, in via straordinaria, in qualsiasi momento, quan-

do il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Viene convocata, in via straordinaria, anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno tre Associazioni, oppure da un decimo dei Soci effettivi.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

La convocazione ordinaria dell'Assemblea Generale avviene mediante comunicazione scritta, da spedirsi ai singoli Associati almeno venti giorni prima di quello fissato, salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a dieci giorni, con decisione motivata del Presidente, richiamata nella convocazione scritta.

Nella convocazione verrà indicata la data per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma non oltre trenta giorni da questa.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci effettivi aventi diritto di partecipare all'Assemblea che dispongano di almeno la metà del complesso dei voti.

In seconda convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto del numero dei Soci effettivi o di un terzo del complesso dei loro contributi associativi.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Ogni Socio effettivo avente il diritto di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto altro Socio effettivo. Non è ammessa più di una delega.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

I Soci con più di centocinquanta dipendenti hanno diritto ad un voto ogni cinquanta dipendenti o frazione superiore a trenta dipendenti, oltre i centocinquanta dipendenti, con un limite massimo di cinque voti.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini della verifica della regolarità della convocazione assembleare.



ANIMA[®]



ART. 14 – POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e risolve i problemi di ordine generale dell'industria meccanica varia ed affine;
- b) procede alla elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero (in misura non maggiore a quella dei componenti di diritto), tutti scelti fra i Soci effettivi; elegge i Proviviri, i Revisori Contabili effettivi ed i loro supplenti;
- c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- e) delibera sullo scioglimento della Federazione;
- f) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.

Il Segretario dell'Assemblea provvede alla redazione del verbale delle riunioni, riferendone nel dettaglio le varie fasi e riportando tutti gli interventi. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori, se nominati, oltre lo stesso Segretario dell'Assemblea. Il verbale, unico strumento informativo ufficiale dei lavori assembleari, viene trasmesso in copia a tutti i Soci.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti. In mancanza anche di questi ultimi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Federazione, dai Vice Presidenti, dai Presidenti delle Associazioni, dai Consiglieri elettivi e dagli ex Presidenti della Federazione.

Le Associazioni, le cui imprese hanno un numero di dipendenti superio-

re alla media dei dipendenti delle Imprese di tutte le Associazioni, hanno diritto ad un seggio aggiuntivo nel Consiglio.

I Consiglieri elettivi durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte. La loro elezione avviene in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria degli anni dispari.

I Presidenti di Associazione durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte, salvo diverse disposizioni nell'ambito delle rispettive Associazioni. I Presidenti di Associazione che, per qualsiasi motivo, lasciano la carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti dai loro successori, secondo le norme delle competenti Associazioni.

La sostituzione delle persone non modifica l'unicità e la durata del mandato.

Gli ex Presidenti della Federazione sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo ed entrano in carica il giorno successivo alla cessazione del mandato presidenziale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno; deve essere convocato ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti o dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza.

La convocazione avviene per lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire con diversa comunicazione scritta da inviarsi due giorni prima.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 16 - VALIDITA' DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è riunito in seconda convocazione dopo che sia tra-

scorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea Generale;
- b) elegge il Presidente della Federazione ed i Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- c) elegge i componenti della Giunta Esecutiva dopo averne determinato il numero, in misura comunque superiore ai componenti di diritto;
- d) approva i bilanci sociali e la relazione economica da sottoporre all'Assemblea Generale;
- e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) provvede alla scelta delle modalità di delibera dell'Assemblea secondo il disposto di cui all'art. 10;
- g) esamina gli eventuali ricorsi di cui all'art. 6;
- h) approva il Regolamento, e le modifiche, per l'uso del marchio e della sigla ANIMA, depositati e protetti a norma di legge;
- i) approva il modello di Statuto delle Associazioni. Le Associazioni adottano i rispettivi Statuti e Regolamenti sulla base di tale modello. Il Consiglio Direttivo li ratifica;
- l) approva il modello, e le modifiche, con le procedure di cui alla lettera i) del presente articolo, del Regolamento per l'uso dei marchi e sigle delle singole Associazioni, che verranno depositati e protetti a norma di legge dalla Federazione, quale titolare degli stessi;
- m) delibera su ogni altro oggetto sottoposto dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva;
- n) delibera sulle proposte del Direttore Generale previste dall'art. 25.

ART. 18 – GIUNTA ESECUTIVA

Fanno parte della Giunta Esecutiva: il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti eletti dal Consiglio Direttivo, giusta l'art. 17.

La Giunta Esecutiva si riunisce di regola ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Può inoltre essere convocata su richiesta di un quarto dei componenti.

I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte. La loro elezione avviene alla prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'Assemblea ordinaria degli anni pari.

La decadenza da Consigliere comporta anche la decadenza da componente della Giunta Esecutiva. Valgono per le convocazioni e le delibere della Giunta Esecutiva le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

ART. 19 – POTERI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva:

- a) esegue le delibere del Consiglio Direttivo, esamina e delibera sulle proposte del Comitato di Presidenza;
- b) assume le iniziative di studi che ritenga utili per il conseguimento dei fini della Federazione;
- c) delibera sull'adesione della Federazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
- d) approva la relazione morale da sottoporre all'Assemblea Generale;
- e) esamina i bilanci sociali da sottoporre alla deliberazione dei Revisori Contabili ed all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; esamina altresì la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale;
- f) nomina e revoca il Direttore Generale della Federazione, su parere del Comitato di Presidenza;
- g) delibera su ogni altro oggetto su delega del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dal-



ANIMA[®]



l'art. 4. Le delibere possono essere adottate per referendum secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10.

ART. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; vigila e cura il funzionamento della Federazione; predispone la relazione morale e politica sull'attività della Federazione ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto. Nomina e revoca i dirigenti della Federazione, sentita la Giunta. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta Esecutiva elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione composta da tre componenti.

La Commissione deve esperire in via riservata, entro un termine massimo di novanta giorni dall'incarico, un'ampia consultazione degli Associati, allo scopo di individuare uno o più candidati. La Commissione riferisce alla Giunta Esecutiva con una relazione sottoscritta da tutti i suoi componenti.

La Giunta Esecutiva, esaminata la relazione della Commissione, sceglie, con una votazione, uno solo tra i candidati prescelti dalla Commissione e tra quelli che abbiano ottenuto il consenso di almeno cinque Presidenti di Associazione.

La Giunta Esecutiva riferisce quindi al Consiglio Direttivo il risultato delle consultazioni della Commissione di designazione, presentando un solo candidato alla carica di Presidente. Il Consiglio Direttivo procede alla votazione per l'elezione; nel caso il candidato non ottenga la maggioranza dei voti del Consiglio è necessario ripetere la procedura per l'elezione.

Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee alla Federazione.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

L'elezione del Presidente avviene alla prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'Assemblea ordinaria degli anni pari.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica statutaria.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri degli altri Organi della Federazione, salvo ratifica da parte dei rispettivi Organi competenti che il Presidente provvede a convocare nei tempi più brevi.

ART. 21 - VICE PRESIDENTI

In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni del Presidente della Federazione spettano al Vice Presidente avente maggiore anzianità di carica o, qualora vi siano più Vice Presidenti con uguale anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Presidente designato, prima del Consiglio Direttivo chiamato all'elezione, presenta alla Giunta Esecutiva gli indirizzi generali del proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti nel numero di quattro e le relative deleghe a loro assegnate.

Ad uno dei Vice Presidenti è conferito mandato alla supervisione della gestione amministrativa e finanziaria e della relazione trimestrale di controllo di gestione da presentare alla Giunta Esecutiva. Ha altresì la facoltà, qualora ne ravvisasse la necessità, in relazione alla funzione svolta, di convocare tempestivamente la Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva delibera del Consiglio Direttivo che li elegge.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili due volte.

ART. 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti.

Si riunisce su convocazione del Presidente e collabora con lo stesso per l'espletamento delle mansioni di cui all'art. 20.

ART. 23 – PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio in anno dispari, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i tre Probiviri non nominati dalle parti, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico confederale e dalla Carta dei Valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori Contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

E' Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Almeno un Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Ciascun delegato può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Consiglieri a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Revisore Contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

ART. 25 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dipende direttamente dal Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura manageriale della Federazione sovrintendendo a tutte le funzioni della stessa.

Il Direttore Generale sovrintende inoltre alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione ed ha il compito di preparare e presentare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione economica per il Presidente e il successivo esame della Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori Contabili ed al Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale propone al Presidente l'articolazione della struttura organizzativa della Federazione e la nomina o la revoca dei dirigenti responsabili.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale in base alla struttura organizzativa della Federazione ad esclusione dei dirigenti.

Il Direttore Generale partecipa, senza di diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione.

ART. 26 – FONDO COMUNE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento confederale.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione, nonché il preventivo per l'esercizio successivo, da presentarsi all'Assemblea Generale con l'approvazione del Consiglio Direttivo e le relazioni del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori Contabili.

La Federazione gestisce i servizi generali ed esercita il controllo econo-

mico e finanziario di tutte le sue componenti. Le Associazioni sono tenute ad eseguire le decisioni adottate dalla Federazione.

ART. 27 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

La Federazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea Generale presa con la maggioranza di tre quarti dei voti degli iscritti alla Federazione, come previsto dall'art. 13.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Federazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

ART. 28 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine